

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
INTERNATIONAL FOUNDATION  
BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR HUMAN  
DEVELOPMENT**

**1. Costituzione della Fondazione**

- 1.1. E' costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile una fondazione di partecipazione sotto la denominazione: "International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development" (anche la "Fondazione").
- 1.2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.
- 1.3. La Fondazione potrà utilizzare nei propri marchi anche la denominazione "Big Data Foundation" ovvero acronimi quali "IFAB".

**2. Obiettivi e Attività Istituzionali**

- 2.1. La Fondazione, nell'ambito di una complessiva finalità orientata al bene comune, persegue gli obiettivi di consolidamento, valorizzazione e promozione della ricerca scientifica e delle sue implicazioni interdisciplinari, incluse le scienze sociali e le discipline umanistiche, con particolare riferimento a *big data* ed intelligenza artificiale, alla costruzione di scenari relativamente alla trasformazione del sistema economico e sociale, alla definizione di politiche pubbliche, in relazione ai temi del cambiamento climatico e dello sviluppo umano.
- 2.2. La Fondazione si propone di costituire un punto di riferimento, indipendente e autorevole a livello internazionale, in grado di delineare le prospettive emergenti e future dello sviluppo scientifico e tecnologico, delle trasformazioni produttive connesse e delle politiche pubbliche necessarie, radicato nella Regione Emilia Romagna ed in grado di raffigurarne le capacità di attrazione di iniziative scientifiche e produttive di alto valore.
- 2.3. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione mira a promuovere, gestire e condurre attività di ricerca interdisciplinare ed applicata e di formazione e divulgazione negli ambiti descritti dal successivo punto 2.4 e con lo spirito e la vocazione che l'animano.
- 2.4. In particolare, obiettivi della Fondazione sono:
  - a) sviluppo delle conoscenze del supercalcolo e dell'intelligenza artificiale;

- b) intersezione fra tecnologie di supercalcolo e intelligenza artificiale ed altri domini scientifici e umanistici con particolare attenzione alla loro ricaduta sul sistema economico e sociale;
  - c) elaborazione di scenari di medio e lungo termine sugli sviluppi della conoscenza scientifica e delle prospettive di innovazione tecnologica in risposta alle sfide del millennio definite dalle Nazioni Unite;
  - d) sviluppo di attività di ricerca multidisciplinare sulla trasformazione dei beni comuni come ricaduta della conoscenza scientifica, del rapporto tra sistemi scientifici e produttivi e dei sistemi educativi, esternalità necessarie ad uno sviluppo umano sostenibile, alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e all'elaborazione di scenari di applicazione di intelligenza artificiale e *big data* al settore pubblico, nonché alla elaborazione di politiche volte a favorire uno sviluppo umano aperto, inclusivo e sostenibile.
- 2.5. Alla Fondazione potranno partecipare università, centri di ricerca, agenzie e imprese nazionali e internazionali, sia pubbliche che private, che condividano gli scopi della Fondazione e che operino nell'ambito delle attività della Fondazione a livello nazionale e/o internazionale.

### **3. Attività strumentali, accessorie e connesse**

- 3.1.** La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare, su mandato dei propri membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute aggiuntive rispetto alle attività istituzionali dei singoli membri. Nella valutazione dei progetti, la Fondazione dovrà tener conto, in particolare:
- della congruità del progetto rispetto alle linee di indirizzo strategico della Fondazione;
  - della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, del progetto;
  - dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;
  - dei profili innovativi del progetto;
  - delle caratteristiche del proponente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.
- 3.2.** La Fondazione potrà altresì organizzare e gestire o concorrere ad organizzare e gestire attività di alta formazione nell'ambito dei propri scopi, ispirandosi ai criteri di trasparenza, di imparzialità e di diffusione delle informazioni.
- 3.3.** La Fondazione potrà accogliere ed avvalersi di competenze di *visiting professors*, ricercatori e operativi messi a disposizione dai propri membri o sostenuti da

altre istituzioni ed imprese esterne o per mezzo di *grant* offerti da *donors* o istituzioni nazionali e internazionali. Potrà altresì accogliere *young scholars* per svolgere stage o un periodo di ricerca ed *emeritus professors* che, giunti alla quiescenza nelle proprie istituzioni, desiderino continuare la propria attività di ricerca in ambiti coerenti con quelli propri della Fondazione e dei propri membri.

- 3.4. In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con la Regione Emilia-Romagna nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
- 3.5. Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.
- 3.6. La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Regione Emilia-Romagna, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.
- 3.7. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro (nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 7):
  - a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
  - b) partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
  - c) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
  - d) stipulare contratti di acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
  - e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel precedente art. 2.
  - f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
  - g) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

3.8. Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

#### **4. Sede**

4.1. La sede della Fondazione è posta in Bologna.

4.2. Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero per svolgere sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale.

#### **5. Fondo di dotazione**

5.1. Il patrimonio della Fondazione (il "Patrimonio") è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale corrisposto dai membri fondatori (i "Fondatori");
- b) dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori espressamente destinati al Patrimonio;
- c) dai contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7;
- d) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati;
- e) dai beni mobili ed immobili espressamente destinati al Patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- f) dalle elargizioni fatte da Enti, soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- g) dagli utili netti che per Statuto devono essere obbligatoriamente accantonati a Patrimonio.

5.2. In caso di recesso di un Fondatore o co-Fondatore la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

5.3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

#### **6. Fondo di gestione**

6.1. Il Fondo di gestione della Fondazione è composto:

- a. dai conferimenti, ordinari o straordinari, in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai co-Fondatori e dai Partecipanti;
- b. dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c. da proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti ovvero dalla cessione dei risultati di ricerche finalizzate;
- d. dai contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 non espressamente destinati al Patrimonio;
- e. da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- f. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati non espressamente destinati al Patrimonio;
- g. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

- 6.2. In considerazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune, potrà chiedere ai Fondatori ed ai Partecipanti, anche con quote diverse, il versamento di contributi ordinari e/o straordinari. Il versamento dei contributi e la loro entità viene deliberato all'unanimità dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 6.3. Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative. Tali contributi sono determinati annualmente in maniera preventiva dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei Fondatori.
- 6.4. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici; tali contributi sono dovuti dai Fondatori e dai Partecipanti interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte da ciascun Fondatore o Partecipante.
- 6.5. L'obbligazione in forza della quale i Fondatori e i Partecipanti sono tenuti al versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori della Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti diversa da quella prevista dalla legge per le fondazioni.

- 6.6. I contributi versati a norma del presente articolo 6, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività della Fondazione, costituiscono riserve disponibili se non diversamente disposto.

## **7. Criteri di gestione del Patrimonio**

- 7.1. Il Patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari di cui al precedente art. 2, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
- 7.2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- salvaguardia del valore del Patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
  - conseguimento di un rendimento che consenta di destinare alle attività istituzionali della Fondazione un flusso di risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione stessa;
  - stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
  - collegamento funzionale con le finalità istituzionali.
- 7.3. Nelle scelte di investimento, la Fondazione:
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto. In particolare, nelle decisioni di impiego del proprio Patrimonio vengono esclusi investimenti che presentino connessioni con situazione di violazione dei diritti dell'uomo e delle norme di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, a tal fine ispirandosi a principi elaborati da organismi nazionali e sovranazionali;
  - opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
  - può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del Patrimonio.
- 7.4. Nella selezione degli investimenti, in attuazione del piano pluriennale delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'International Scientific Board, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto dei seguenti elementi:
- coerenza con le finalità della Fondazione;
  - grado di rischio nelle sue diverse componenti;

- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
  - flusso di liquidità periodico;
  - grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
  - grado di liquidabilità dell'investimento.
- 7.5. Nella gestione del Patrimonio, la Fondazione adotta un principio di bilanciamento tra le somme investite per lo svolgimento delle attività istituzionali e gli altri investimenti accessori e strumentali.
- 7.6. La Fondazione può investire una quota non superiore al **15 %** (quindici per cento) del Patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali purché produttivi di adeguata redditività. La Fondazione può inoltre investire parte del proprio Patrimonio in beni immobili che non producono un'adeguata redditività a condizione che gli stessi siano adibiti a sede della Fondazione stessa o allo svolgimento della sua attività istituzionale.
- 7.7. Al fine di preservare il Patrimonio, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del Patrimonio stesso, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.8. Nell'assunzione e gestione del rischio la Fondazione opera coerentemente con le esigenze di salvaguardia del Patrimonio e di generazione di un'adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali di cui all'art. 2 in un arco temporale di medio/lungo termine, perseguendo in primo luogo un adeguato livello di diversificazione degli investimenti.
- 7.9. Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini.
- 7.10. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.
- 7.11. Il Patrimonio della Fondazione non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a 1/3 (un terzo) del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Ai fini del computo di tale limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di 6 (sei) mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica

o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

- 7.12. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati dalla Fondazione con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
- 7.13. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% (dieci per cento) della consistenza patrimoniale.
- 7.14. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'International Scientific Board, le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del Patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione relaziona periodicamente l'International Scientific Board circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti. L'International Scientific Board verifica periodicamente, con cadenza almeno semestrale, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie elaborate.

## **8. Esercizio finanziario e Bilancio**

- 8.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 8.2. Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo.
- 8.3. Entro la fine del mese di aprile di ciascun anno l'Assemblea dei Fondatori delibera sul progetto di bilancio dell'esercizio precedente predisposto del Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.
- 8.4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.
- 8.5. Le obbligazioni sono contratte solo se trovano copertura nell'ambito della programmazione economico-finanziaria della Fondazione, anche a tutela dell'integrità del Fondo di dotazione.



- 8.6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del Patrimonio se intaccato da perdite pregresse.
- 8.7. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 8.8. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti. Nella nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

## **9. Fondatori e Partecipanti**

- 9.1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di nuovi soggetti pubblici o privati, residenti in Italia o all'estero, che a giudizio del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea siano in grado di concorrere alla realizzazione degli scopi della Fondazione secondo le modalità successivamente specificate e compatibilmente con le finalità statutarie. I membri della Fondazione si distinguono in Fondatori e Partecipanti.
- 9.2. Sono Fondatori i soggetti che saranno presenti all'atto genetico costitutivo della Fondazione.
- 9.3. I Fondatori possono contribuire al Patrimonio e al Fondo di gestione della Fondazione mediante apporti, in natura, in prestazione d'opera o, su base volontaria in denaro, per un valore che sarà proposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione all'Assemblea dei Fondatori.
- 9.4. L'Assemblea dei Fondatori, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti, potrà attribuire la qualifica di co-Fondatore alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, deliberino di aderire alla Fondazione a tale titolo e di contribuire stabilmente al Patrimonio e al Fondo di gestione, mediante significativi apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, secondo la proposta formulata dal richiedente, approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì deliberare e decidere se i contributi proposti dal richiedente debbano ritenersi o meno comprensivi o sostitutivi degli apporti di cui al capoverso precedente, già deliberati dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea dei Fondatori. I co-Fondatori, una volta ammessi alla Fondazione, hanno la stessa posizione, diritti e doveri dei Fondatori.

- 9.5. La qualifica di Partecipante è conferita dall'Assemblea dei Fondatori, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a soggetti che siano Enti di diritto pubblico o privato che, condividendone gli scopi, contribuiscono al Fondo di gestione della Fondazione su base pluriennale, mediante adeguati apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, nella misura e secondo modalità stabilite all'uopo dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante permane per il periodo stabilito all'uopo in sede di accettazione della proposta da parte dell'Assemblea della Fondazione, che non potrà essere comunque inferiore ad un triennio. L'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione può determinare con apposito regolamento una eventuale più articolata suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.
- 9.6. I Partecipanti, riuniti su iniziativa del Presidente della Fondazione, provvedono alla nomina dei loro rappresentanti, 1 (uno) o 2 (due) a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea dei Fondatori in sede di ammissione. I rappresentanti dei Partecipanti durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rinnovabili, ed hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Fondatori. Qualora non fossero nominati rappresentanti dei Partecipanti, l'Assemblea dei Fondatori è comunque perfetta e funzionante e si integrerà se e quando si provvederà a tale nomina.

## **10. Partecipazione alla Fondazione**

- 10.1. I soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 9 che intendono partecipare alla Fondazione devono avanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 10.2. La domanda dovrà contenere: a) il nome, la ragione sociale o la denominazione e l'indirizzo o la sede legale del soggetto richiedente; b) la documentazione concernente l'attività svolta dal soggetto richiedente e i suoi piani di sviluppo; c) la sottoscrizione da parte del soggetto richiedente; d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto della Fondazione e delle delibere già adottate; e) l'indicazione dei programmi/attività ai quali è potenzialmente interessato a partecipare; f) la qualifica di partecipazione con cui si richiede l'ammissione e l'entità dei contributi/ liberalità/ conferimenti; g) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.
- 10.3. La domanda di ammissione come co-Fondatori e/o Partecipanti viene sottoposta al parere del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori, che delibera l'ammissione e le relative modalità con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa.

## **11. Esclusione e recesso**

- 11.1. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al presente Statuto l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  - b. inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali;
  - c. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
- 11.2. Nel caso di Fondatori e Partecipanti costituiti da enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- a. estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
  - b. apertura di procedure di liquidazione;
  - c. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali, ad eccezione delle procedure di concordato preventivo con continuità aziendale;
  - d. la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.
- 11.3. L'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal Codice etico eventualmente adottato ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto. Nell'eventualità in cui la Fondazione abbia adottato il Codice etico, i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione ad eccezione delle ipotesi più gravi delle norme dallo stesso dettate.
- 11.4. I Fondatori e i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.
- 11.5. La perdita della qualifica dalla Fondazione comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentanza all'interno degli organi della Fondazione stessa.
- 11.6. In caso di cessazione ed estinzione della persona giuridica Fondatore o Partecipante, a seguito di liquidazione per qualsivoglia motivo, l'Assemblea della Fondazione può deliberare la trasmissione dei diritti amministrativi e di rappresentanza all'interno degli organi della Fondazione dell'ente cessato/estinto ovvero cedere/assegnare gli stessi a soggetti terzi, sempre qualora la natura giuridica dell'ente cessato/estinto o del nuovo soggetto aggiudicatario, consenta l'individuazione di figure socie destinatarie di un riparto finale di liquidazione.

## **12. Organi della Fondazione**

- 12.1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente;
  - b. l'Assemblea dei Fondatori;
  - c. l'International Scientific Board;
  - d. il Consiglio di Amministrazione;
  - e. il Collegio Sindacale.
- 12.2. La remunerazione delle cariche segue le regole di legge, anche con riferimento alle disposizioni espressamente dettate per i Fondatori.

### **13. Presidente della Fondazione**

- 13.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, designati dai Fondatori.
- 13.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri organi della Fondazione.
- 13.3. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori e approva l'ordine del giorno dei lavori.
- 13.4. Il Presidente della Fondazione, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente se nominato, ovvero da un Amministratore da lui delegato ovvero dall'Amministratore più anziano.

### **14. Assemblea dei Fondatori**

- 14.1. L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori (rappresentati dal proprio legale rappresentante o da apposito incaricato di volta in volta designato) e, qualora vi siano Partecipanti, dal/dai rappresentante/i degli stessi.
- 14.2. Ogni Fondatore e rappresentante dei Partecipanti può farsi rappresentare in Assemblea dei Fondatori rispettivamente da altro Fondatore o dall'altro rappresentante dei Partecipanti (ove i rappresentanti dei Partecipanti siano due), mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega. Ogni componente dell'Assemblea dei Fondatori può essere portatore al massimo di una delega. Non possono essere attribuite deleghe a non componenti.
- 14.3. L'Assemblea dei Fondatori decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Fondatori che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla loro approvazione. In particolare, l'Assemblea dei Fondatori:
- a. delibera in merito alle modifiche dello Statuto (alla presenza di un notaio); fatto salvo quanto infra indicato.

- b. nomina i componenti del Collegio Sindacale della Fondazione, indicandone anche il Presidente, e ne definisce i compensi;
- c. approva il bilancio di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- d. delibera gli eventuali versamenti a carico dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e. delibera in merito ai contributi ordinari e straordinari di cui all'art. 6 del presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione (all'unanimità);
- f. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e ne definisce i compensi;
- g. nomina il Presidente della Fondazione e ne determina il compenso;
- h. nomina i componenti dell'International Scientific Board e ne definisce i compensi, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- i. delibera in merito all'ammissione di co-Fondatori e Partecipanti;
- j. può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
- k. può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- l. delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione;
- m. delibera la richiesta di scioglimento della Fondazione alle Autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonché del Codice Civile.

## **15. Assemblea dei Fondatori – Funzionamento**

- 15.1. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione mediante avviso agli aventi diritto, al domicilio risultante dal libro dei Fondatori e dei rappresentanti dei Partecipanti tramite PEC, mail con avviso di ricevimento, raccomandata a.r. o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione, ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, sono invitati anche gli amministratori e i sindaci (che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo) con un preavviso di giorni 8 (otto) mediante PEC, mail con avviso di ricevimento, raccomandata a.r. o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 15.2. In mancanza delle formalità di cui al punto precedente, l'Assemblea dei Fondatori si considera regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i

Fondatori (personalmente o tramite rappresentante), i rappresentanti dei Partecipanti, gli Amministratori e i Sindaci, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali l'Assemblea dei Fondatori è chiamata a deliberare. In tutti gli altri casi si applicano le norme del Codice Civile in materia di assemblee dei soci di società per azioni.

- 15.3. L'Assemblea dei Fondatori può tenersi, con interventi in remoto dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono; è pertanto necessario che:
- a. sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di: (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione; (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza; e (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
  - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 15.4. Ogni Fondatore ha a disposizione un voto nell'Assemblea dei Fondatori. Ai rappresentanti dei Partecipanti spettano i voti complessivamente attribuiti ad essi dall'Assemblea dei Fondatori in sede di approvazione della partecipazione dei Partecipanti.
- 15.5. L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Essa assume le sue deliberazioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui è chiamata a modificare lo Statuto e negli altri casi previsti nel presente Statuto, in cui delibera con il voto favorevole di almeno il 2/3 dei voti attribuiti ai suoi componenti (salvo maggioranze diverse disposte per specifiche deliberazioni previste nel presente Statuto).
- 15.6. I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Fondatori sono determinati in base alla somma tra il numero totale dei Fondatori ed i voti attribuiti ai rappresentanti dei Partecipanti, se nominati. Qualora i rappresentanti dei Partecipanti non fossero nominati, i quorum sono determinati sulla base del numero complessivo dei Fondatori.
- 15.7. L'Assemblea dei Fondatori regolarmente convocata e costituita, delibera in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligando tutti i Fondatori e i

Partecipanti, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso da esercitarsi a norma di legge e di Statuto.

- 15.8. L'Assemblea dei Fondatori si tiene almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione.
- 15.9. L'Assemblea dei Fondatori è presieduta, senza potere di voto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano; in mancanza, l'Assemblea dei Fondatori è presieduta da altra persona designata dagli intervenuti. Al fine di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea dei Fondatori, il Presidente dell'Assemblea dei Fondatori è tenuto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, e la validità delle eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigere e regolare lo svolgimento del Consiglio nonché accertare e proclamare l'esito delle deliberazioni.
- 15.10. Il Presidente dell'Assemblea dei Fondatori è assistito da un segretario, non componente dell'Assemblea dei Fondatori, nominato dagli intervenuti, salvo che, per disposizione di legge o per volontà del Presidente stesso, il verbale non debba essere redatto da un notaio.
- 15.11. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario (o dal notaio, se presente). In particolare, dal verbale devono risultare: (i) la data della riunione; (ii) l'identità dei soggetti intervenuti alla riunione (anche per allegato); (iii) gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente; (iv) le modalità e il risultato delle votazioni, con specifica indicazione dei Fondatori o Partecipanti favorevoli, astenuti o dissenzienti; e (v) su eventuale richiesta dei Fondatori e dei Partecipanti, un sunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori.
- 15.12. Il procedimento per l'eventuale consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue: il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica a tutti i componenti dell'Assemblea dei Fondatori, del Collegio sindacale e a tutti gli Amministratori il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascun componente deve far pervenire presso la sede della Fondazione l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato il consenso si intende negato. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo anche elettronico che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Fondazione. Le decisioni dell'Assemblea dei Fondatori adottate con questa

modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Presidente e inserito nel libro dei Verbali dell'Assemblea dei Fondatori. Il Presidente curerà di verificare che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la comunicazione.

## **16. Consiglio di Amministrazione**

- 16.1. L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) Amministratori nominati dall'Assemblea dei Fondatori.
- 16.2. Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 16.3. Gli Amministratori devono rispettare il disposto dell'art. 2391 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi, pertanto tale conflitto è regolato dal contenuto del suddetto articolo.
- 16.4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato, volta per volta, dall'Assemblea dei Fondatori in sede di nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono nominati. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. I primi Amministratori sono nominati in sede di Atto Costitutivo che ne stabilirà anche la durata.
- 16.5. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.
- 16.6. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, intendendosi per tale il giorno in cui si riunisce per la prima volta il nuovo organo. Se nei successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto a convocare l'Assemblea dei Fondatori per la nomina del nuovo organo amministrativo, dovrà provvedervi il Collegio Sindacale senza ulteriore indugio.
- 16.7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza degli Amministratori sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori. Gli Amministratori saranno sostituiti secondo quanto previsto dal presente Statuto per la nomina degli stessi. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Fondatori. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Fondatori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea dei Fondatori per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e fino alla data dell'insediamento del nuovo



Consiglio di Amministrazione dovranno limitarsi alla sola amministrazione delle attività correnti.

- 16.8. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vice Presidenti, i quali durano in carica per la durata del mandato di Amministratori.

## **17. Consiglio di Amministrazione - Funzionamento**

- 17.1. Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti gli Amministratori siano informati sulle materie da trattare.
- 17.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante raccomandata a.r., o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita al domicilio di ciascun Amministratore e dei Sindaci effettivi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, entro 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti gli Amministratori e siano presenti tutti i Sindaci effettivi; resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.
- 17.3. Se previsto nell'avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può radunarsi per video o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
- 17.4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione o almeno 3 (tre) amministratori comunicano a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine fino a 8 (otto) giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Fondazione. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso della stessa. Le decisioni degli Amministratori adottate con questa modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e

inserito nel libro dei Verbali del Consiglio d'Amministrazione, previa verifica che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la relativa comunicazione.

- 17.5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, oppure, in caso di assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di impedimento del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'Amministratore più anziano di età. Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Fondazione.
- 17.6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la decisione cui accede il voto di chi presiede.
- 17.7. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Fondatori. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
  - a. predispone il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
  - b. approva il piano pluriennale delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'International Scientific Board;
  - c. stabilisce i requisiti per assumere la qualifica di co-Fondatore e Partecipante e propone le relative richieste di ammissione all'Assemblea dei Fondatori, ai sensi degli artt. 9.4 e 9.5, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
  - d. definisce le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'International Scientific Board;
  - e. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
  - f. delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
  - g. approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le proposte dei Fondatori e dei Partecipanti sulla parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare all'incremento del Patrimonio;
  - h. determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi diversi dai precedenti da destinare ad eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;

- i. può autorizzare che gli apporti dei Fondatori non destinati al patrimonio e i contributi dei Partecipanti siano utilizzati per specifiche iniziative di interesse sociale;
  - j. può proporre modifiche dello Statuto della Fondazione da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
  - k. delibera sulla apertura e chiusura di unità locali e sedi secondarie
  - l. delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
  - m. nomina i rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati dalla Fondazione;
  - n. propone all'Assemblea dei Fondatori la nomina dei membri dell'International Scientific Board, scelti tra autorevoli membri della comunità scientifica nazionale e internazionale.
  - o. delibera in merito all'adozione del Codice Etico e lo approva, previo parere dell'International Scientific Board;
  - p. svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti.
- 17.8. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del suo Presidente, può altresì nominare un Direttore Scientifico e/o un Direttore Esecutivo definendone le relative funzioni e i compensi.
- 17.9. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della Fondazione.
- 17.10. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, il compenso di volta in volta determinato dall'Assemblea dei Fondatori.
- Il compenso del Direttore Scientifico e/o del Direttore Esecutivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina.
- 17.11. I consiglieri che non partecipano nel corso di un anno solare a 3 (tre) riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, senza adeguata giustificazione, decadono dal loro incarico e devono essere sostituiti.

## **18. Collegio Sindacale**

- 18.1. L'Assemblea dei Fondatori nomina il Collegio Sindacale ed il suo Presidente e ne determina il relativo compenso. La prima nomina, se così vorranno i Fondatori, avverrà in sede di atto costitutivo.

- 18.2. Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti. Dei tre membri effettivi, almeno due, fra cui il Presidente, devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I primi, se resterà in essere il Collegio, durano in carica fino alla scadenza attuale. Al Collegio Sindacale della Fondazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dalla legge per il Collegio Sindacale delle società a responsabilità limitata.
- 18.3. Quando nominato, spetta al Collegio Sindacale la funzione di controllo contabile e la revisione legale dei conti. E' comunque data facoltà all'Assemblea dei Fondatori di attribuire la revisione legale ad un revisore, o ad una società di revisione, iscritti all'Albo dei revisori; in questo caso non è necessario che i Sindaci siano revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 18.4. Il Sindaco che non partecipa nel corso di un anno solare a 2 (due) riunioni del Collegio senza adeguata giustificazione, decade dall'incarico; in tal caso, subentra il supplente più anziano d'età sino alla successiva riunione dell'Assemblea dei Fondatori che provvederà alla nuova nomina.
- 18.5. I componenti del Collegio Sindacale sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.
- 18.6. Il Collegio sindacale esprime un parere sul Bilancio consuntivo e, solo nel caso vi fossero dei rilievi, sul Programma Triennale di attività.

## **19. International Scientific Board (ISB)**

- 19.1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 giugno 2019 è istituito un organo di indirizzo scientifico della Fondazione denominato International Scientific Board (ISB).
- 19.2. L'ISB è costituito da 9 (nove) componenti nominati dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Ciascuno dei componenti resta in carica per 3 (tre) anni a far data dalla sua nomina ed è rinnovabile. La prima nomina, se così vorranno i Fondatori, avverrà in sede di atto costitutivo.
- 19.3. La carica di componente dell'ISB è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Fondazione.
- 19.4. Il venir meno della maggioranza dei suoi componenti determina la scadenza dell'intero organo.
- 19.5. L'ISB provvede a:
  - a) definire le linee di indirizzo strategico, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- b) esprimere parere sul programma annuale delle attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) elabora scenari di medio e lungo termine sugli sviluppi delle scienze e delle tecnologie di cui alla legge regionale 17 giugno 2019, n. 7, in risposta alle sfide del millennio definite dalle Nazioni unite;
- d) esprimere parere sul Codice Etico che il Consiglio di Amministrazione ritenga necessario adottare;
- e) verificare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie elaborate;
- f) proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche attività e singoli programmi che ritiene opportuni o utili e che il Consiglio di Amministrazione avvierà se compatibili con le risorse disponibili;
- g) proporre al Consiglio di Amministrazione partnership nazionali e internazionali.

I pareri di cui alle lettere b) e d) del presente comma si considerano favorevoli se non espressi entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla richiesta degli stessi.

- 19.6. Il Presidente dell'ISB è eletto nel proprio seno dai suoi componenti con votazione a maggioranza. Il Presidente regola il funzionamento dell'organo, ne predispone l'ordine del giorno e ne governa i lavori.
- 19.7. L'ISB si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno. Può comunque riunirsi, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. I modi di partecipazione dei componenti sono disciplinati da delibera dell'organo assunta nella prima seduta.
- 19.8. L'ISB è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## **20. Scritture contabili e bilancio**

- 20.1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni normative.
- 20.2. Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, e approvato dall'Assemblea dei Fondatori nei termini previsti per le società per azioni.
- 20.3. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata da una Relazione che illustri i risultati di gestione e dalla Relazione dell'organo di revisione deve essere, a cura del Presidente della Fondazione, trasmessa ai soggetti aderenti.

## **21. Personale della Fondazione**

21.1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del C.C.N.L. del Commercio.

## **22. Codice etico**

22.1. La Fondazione può adottare un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento.

22.2. Il codice etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione, con parere dell'International Scientific Board.

## **23. Scioglimento e Liquidazione**

23.1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Fondatori nomina uno o più liquidatori.

23.2. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto ad enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione.

## **24. Clausola transitoria**

24.1 Lo statuto potrà essere modificato senza previo parere della Regione Emilia Romagna a partire dall'anno successivo a quello nel quale la fondazione ha ricevuto il pagamento dell'ultimo contributo ai sensi della legge regione 7/2019 e a condizione che in detto anno non ne faccia richiesta o vi rinunci.

## **25. Clausola di chiusura**

25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di fondazioni di partecipazione.